



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



ODCEC m@ster Crisi di impresa e dell'insolvenza 2019

Evoluzione del trattamento dei crediti tributari e contributivi e sovraindebitamento

Avv. Francesca Monica Cocco
www.coccostudiolegale.it

21 novembre 2019



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Falcidia Iva e ritenute operate e non versate nelle procedure concorsuali

La riforma del 2006 della legge fallimentare aveva introdotto l'art. 182 ter "Transazione fiscale", in base al quale era possibile soddisfare parzialmente e dilazionare il pagamento dei crediti tributari e contributivi, ad **ECCEZIONE dell'Iva e delle ritenute operate e non versate, per le quali era possibile SOLAMENTE la dilazione.**

Ciò in virtù del fatto che l'Iva è un tributo risorsa propria dell'UE e quindi lo stato membro non poteva rinunziarvi

La giurisprudenza sotto il vigore del vecchio art. 182 ter L. F. “Transazione fiscale”

Poiché nel concordato preventivo vale il principio per cui i crediti privilegiati possono essere falcidiati, purché i rispettivi creditori siano soddisfatti in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria, molti tribunali – **in dispregio dell’art. 182 ter L.F.** – consentivano la falcidia Iva e ritenute nel solo concordato preventivo.

Motivazioni adottate

- 1) L'istituto della transazione fiscale era **facoltativo** e non obbligatorio. Pertanto il debitore poteva accedere al concordato preventivo anche senza formalmente accedere alla transazione fiscale.
- 2) Il divieto di falcidia Iva è stabilito solo nell'art. 182 ter "Transazione fiscale" e **non può essere applicato per analogia** all'art. 160 del concordato preventivo.
- 3) Il concordato preventivo prevede espressamente la possibilità di falcidia dei crediti privilegiati, purché vantaggiosa rispetto all'**alternativa liquidatoria**.

Sentenza Corte di Giustizia 7.4.2016

Su impulso del Tribunale di Udine,
la Corte di Giustizia dell'Unione Europea
emana la sentenza che stabilisce che lo stato membro –
nell'ambito di una procedura concorsuale –
può rinunciare a parte del credito Iva,
purché ricorrano determinate condizioni
(vantaggio rispetto all'alternativa liquidatoria, attestazione,
soglie di voto, facoltà di opposizione del creditore, possibilità di
impugnazione dell'eventuale omologa).

SENTENZA SPARTIACQUE

Giurisprudenza a seguito della sentenza Corte di Giustizia 7.4.2016

I tribunali

(che già in precedenza avevano in parte sostenuto la possibilità della falcidia Iva nel solo concordato preventivo),
forti di questa sentenza,
hanno ammesso *tout court* la possibilità di falcidia Iva, sostenendo che il **principio di diritto** pronunciato dalla Corte di Giustizia UE fosse direttamente applicabile in Italia (con modalità ***self executive***),
anche se l'art. 182 ter L.F. non era ancora stato modificato.

Riforma dell'art. 182 ter L.F. "Trattamento dei crediti tributari e contributivi"

La sentenza della Corte di Giustizia era del 7 aprile del 2016.
A dicembre 2016 viene emanata la Legge di Bilancio 2017,
in seno alla quale viene abolito il vecchio art. 182 ter
"Transazione fiscale" e viene introdotto il nuovo art. 182 ter
"Trattamento dei crediti fiscali e contributivi",
in vigore dal 1° gennaio 2017.

Viene sancita la **possibilità di pagamento parziale
e di dilazione anche per Iva
e ritenute operate e non versate.**

Cassazione SSUU n. 26988/2016

Cassazione SSUU n. 760/2017

La nota sentenza della Cassazione n. 26988/2016, che finalmente ammette la possibilità di falcidia Iva nel concordato preventivo (in contrasto con le precedenti sentenze c.d. gemelle nn. 22931 e 22932 del 2011), in realtà, pur essendo del 2016, è stata pubblicata in dicembre 2016, a pochi giorni dall'entrata in vigore del nuovo art. 182 ter al 1° gennaio 2017. Mentre la sentenza n. 760/2017 è del 13 gennaio 2017 e pertanto ammette la falcidia dell'Iva GIA' sotto il vigore del nuovo art. 182 ter L.F.

Le sorti del sovraindebitamento ovvero delle persone fisiche e delle società sotto soglia

La legge n. 3 sul sovraindebitamento è del 2012 e pertanto essa riproduce fedelmente il vecchio art. 182 ter L.F. "Transazione fiscale", vigente all'epoca. Pertanto l'art. 7 comma 1 periodo 3 L. n. 3/2012 prevede che il pagamento dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, dell'Iva e delle ritenute operate e non versate **può essere dilazionato, ma mai falciato.**

Disparità di trattamento tra soggetti fallibili e soggetti sotto soglia fallimentare

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2017, mentre il nuovo art. 182 ter L.F. entrava in vigore, l'art. 7 comma 1 della L. n. 3/2012 **restava invariato**.
E pertanto, mentre i soggetti fallibili possono, nell'ambito di concordato preventivo e accordo di ristrutturazione, accedere alla falcidia di Iva e ritenute operate e non versate, **i soggetti sotto soglia fallimentare, assoggettati al sovraindebitamento, debbono soddisfare integralmente l'ente impositore**

Giurisprudenza in materia di sovraindebitamento

La maggioranza dei tribunali applica letteralmente la norma dell'art. 7 comma periodo 3, **vietando** così la falcidia di Iva e ritenute operate e non versate nel sovraindebitamento.

Purtuttavia, qualche Tribunale si è espresso in maniera contraria (Tribunale di Pistoia 26.04.2017, Tribunale di Torino 7.08.2017, Tribunale di Pescara 22.10.2017, Tribunale di La spezia 10.09.2018), **consentendo** la falcidia di Iva e ritenute operate e non versate anche nel sovraindebitamento.

Motivazioni adottate

- 1) Applicazione in modalità self executive del principio di diritto enunciato dalla **Corte di Giustizia** del 7 aprile 2016
- 2) Riforma del nuovo art. 182 ter L.F., applicabile per analogia al sovraindebitamento, ovvero nel caso dell'accordo con i creditori e nel piano del consumatore, in quanto queste ultime sono anch'esse **procedure concorsuali**
- 3) Necessità di evitare la **disparità di trattamento**, che viola l'art. 3 della Costituzione

Corte Costituzionale

Nel maggio 2018, il Tribunale di Udine ha rimesso alla Corte Costituzionale il giudizio di legittimità dell'art. 7 comma 1 periodo 3 L. n. 3/2012, per violazione dell'art. 3 (principio di uguaglianza) e art. 97 (buon andamento della pubblica amministrazione) della Costituzione.

Ad oggi si è ancora in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale.

Motivazioni adottate

- 1) Ai soggetti rientranti nell'art. 1 L.F. è consentito prevedere la soddisfazione non integrale dei crediti privilegiati, ivi compresi i crediti Iva e per ritenute operate e non versate (concordato preventivo + accordo di ristrutturazione)
- 2) Il suddetto principio – purché rispetti il criterio del vantaggio rispetto all'alternativa liquidatoria, opportunamente attestato – è ormai comune a tutte le procedure concorsuali
- 3) Si è determinata una disparità di trattamento (art. 3 Costituzione) rispetto ai soggetti sotto soglia che accedono al sovraindebitamento (esclusa liquidazione del patrimonio)
- 4) Si impedisce alla p.a. di esprimere un voto e/o fare opposizione al fine di valutare il vantaggio della proposta del sovraindebitato rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 97 Costituzione).

NOTA BENE

La questione del divieto di falcidia Iva e ritenute operate e non versate si pone solamente nel caso del piano del consumatore e dell'accordo con i creditori

e **NON nel caso della liquidazione del patrimonio** (difatti l'art. 7 riguarda i presupposti di ammissibilità solamente di accordo e piano).

Difatti, la liquidazione del patrimonio è considerata *extrema ratio*, e quindi con essa il debitore non può fare altro che mettere a disposizione tutto il patrimonio per il miglior soddisfacimento dei creditori, quale esso risulti (come per il fallimento).

PREMESSA:

1 - La Riforma che verrà

Con il D. Lgs. n. 14/2019 è stato emanato il nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza.

Tale Codice **manderà in soffitta** sia la legge fallimentare (R.D. n. 267/1942 e successive novelle), sia la legge sul sovraindebitamento (L. n. 3/2012 e successive novelle).

A partire quindi dal 15 agosto 2020 (data entrata in vigore) avremo un **Codice unico** che tratterà la materia concorsuale e liquidatoria sia per i soggetti sopra soglia, sia per i soggetti sotto soglia.

PREMESSA:

2 - La Riforma che verrà

Con il nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza vengono introdotte molte novità anche in tema di sovraindebitamento.

Tra queste novità,
c'è la **definitiva possibilità per il sovraindebitato** che accede al concordato minore (ex accordo con i creditori) ed al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore)
di falciare il credito Iva e ritenute operate e non versate.

PREMESSA:

3 - La Riforma che verrà

Pertanto, partiamo dall'analisi dello stato attuale, ovvero del trattamento dei crediti tributari e previdenziali ai sensi della L. n. 3/2012, che cessa di essere in vigore alla data del 15 agosto 2020

(allorquando entra in vigore il nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza D. Lgs. n. 14/2019)

Soggetti che accedono agli istituti del sovraindebitamento nel nuovo Codice

- Persone fisiche
- Consumatori
- Professionisti e società tra professionisti
- Soci illimitatamente responsabili per debiti personali
- Imprenditore cessato da oltre 1 anno
- Impresa individuale sotto soglia
- Società commerciali sotto soglia
- Start up innovative
- Enti privati non commerciali
- Imprese agricole
- Altri soggetti c.d. non fallibili (fuori dall'art. 1)

L. n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

All'interno della L. n. 3/2012,
la prima norma ad occuparsi di crediti tributari e previdenziali è
l'art. 7 comma 1 periodo 3.

L'art. 7 disciplina i presupposti di ammissibilità comuni
all'accordo con i creditori ed al piano del consumatore.

Lo stesso principio di cui all'art. 7 comma 1 periodo 3
viene poi richiamato dall'art. 12 comma 2,
12 comma 4, 12 bis comma 3,
12 ter comma 4, 13 comma 3.

L. n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

REGOLA GENERALE:

I crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca debbono essere soddisfatti integralmente.

Questa regola generale vale per tutti i crediti assistiti da causa legittima di prelazione (privilegio generale, privilegio speciale, pegno e ipoteca),
ivi compresi i crediti tributari e contributivi

L. n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

PRIMA MACRO ECCEZIONE:

**I crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca possono
NON essere soddisfatti integralmente, allorchè**

ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella
realizzabile in caso di liquidazione

*(vantaggio per il creditore
rispetto all'alternativa liquidatoria)*

L. n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

PRIMA MACRO ECCEZIONE:

I crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca possono
NON essere soddisfatti integralmente,
allorquando l'alternativa liquidatoria
non sia affatto vantaggiosa per il creditore,
per incapienza del possibile ricavato del bene o del diritto
(su cui insiste la causa di prelazione) in caso di liquidazione,
rispetto al credito vantato.

L. n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

PRIMA MACRO ECCEZIONE:

L'attestazione circa l'incapienza del bene o del diritto in caso di liquidazione (pur invocata dal debitore) **rientra nelle funzioni del gestore OCC,** che deve inserirla nella sua Relazione.

L. n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

SECONDA MACRO ECCEZIONE:

Sono esclusi in ogni caso:

-i tributi costituenti risorse proprie dell'U.E.

-Iva

-Ritenute operate e non versate

che, a prescindere da qualunque valutazione rispetto all'alternativa liquidatoria, non possono mai essere falcidiati, ma solo dilazionati.

L. n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

SECONDA MACRO ECCEZIONE:

E' evidente che l'art. 7 comma 1 periodo 3 della L. n. 3/2012 richiama esattamente il vecchio art. 182 ter "Transazione fiscale", nella versione previgente all'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2017 (1° gennaio 2017).

L. n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

DIFFERENZE TRA:

-IMPIANTO NORMATIVO ART. 7 COMMA 1

-IMPIANTO NORMATIVO NUOVO ART. 182 TER

L'art. 182 ter L.F. oggi in vigore distingue nettamente le due categorie dei tributi tributari e contributivi e stabilisce chiaramente, per entrambe le categorie, la possibilità di pagamento non integrale, subordinatamente al minor vantaggio – per entrambi gli enti impositori – dell'alternativa liquidatoria, **omettendo qualunque disposizione diversa per iva e ritenute.**

L. n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

DIFFERENZE TRA: -IMPIANTO NORMATIVO ART. 7 COMMA 1 -IMPIANTO NORMATIVO NUOVO ART. 182 TER

L'art. 7 comma 1 periodo 3 L. n. 3/2012 NON contempla alcuna distinzione tra crediti tributari e contributivi.

Esso stabilisce, in via generale, che tutti i crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca possono NON essere soddisfatti integralmente, solo allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione.

Ciò che accomuna tali crediti (tributari, contributivi e di ogni altra origine) è che essi sono assistiti da cause legittime di prelazione (privilegio, pegno e ipoteca).

L. n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

DIFFERENZE TRA:

-IMPIANTO NORMATIVO ART. 7 COMMA 1

-IMPIANTO NORMATIVO NUOVO ART. 182 TER

Solo successivamente, l'art. 7 comma 1 periodo 3 L. n. 3/2012 impone una seconda macro eccezione e stabilisce che sono esclusi in ogni caso:

-i tributi costituenti risorse proprie dell'U.E.

-Iva

-Ritenute operate e non versate

che, a prescindere da qualunque valutazione rispetto all'alternativa liquidatoria, non possono mai essere falciati, ma solo dilazionati.

L. n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

CREDITI TRIBUTARI NON FALCIDIABILI NEL SOVRAINDEBITAMENTO

Gli unici crediti NON falcidiabili nel sovraindebitamento sono:

-i tributi costituenti risorse proprie dell'U.E.

-Iva

-Ritenute operate e non versate

che, a prescindere da qualunque valutazione rispetto all'alternativa liquidatoria, non possono mai essere falcidiati, ma solo dilazionati.

L. n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

CREDITI TRIBUTARI NON FALCIDIABILI NEL SOVRAINDEBITAMENTO

e differenza con il nuovo art. 182 ter

Nel nuovo art. 182 ter L.F. tutti i crediti tributari e contributivi possono essere falcidiati (Iva e ritenute compresi), purché sia attestata l'incapienza dei beni sui quali sussiste la causa legittima di prelazione

Nell'art. 7 comma 1 periodo 3 tutti i crediti prelatizi (tributari, contributivi e di altra origine) possono essere falcidiati, fatta ECCEZIONE per iva e ritenute, che possono essere solo oggetto di dilazione.

L. n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

DISPARITA' DI TRATTAMENTO

Si assiste pertanto ad una macroscopica disparità di trattamento tra l'insolvente commerciale (soggetto sopra soglia che rientra nell'art. 1) e l'insolvente civile (soggetto sopra soglia ed escluso dall'art. 1).

Una società in concordato può stralciare il debito Iva, un imprenditore o una società sotto soglia... NO!

L. n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

I CREDITI CONTRIBUTIVI

L'art. 7 comma 1 non distingue tra crediti prelatizi tributari, contributivi e di altra origine.
Stabilisce semplicemente l'infalciabilità di iva e ritenute.

I crediti contributivi NON godono di trattamento separato.

L. n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

I CREDITI CONTRIBUTIVI

I crediti contributivi nel sovraindebitamento seguono le stesse sorti degli altri crediti prelatizi (muniti di privilegio, pegno e ipoteca) e **sono falcidiabili** allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione (c.d. seconda macro eccezione)

L. n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI FALCIDIABILI NEL SOVRAINDEBITAMENTO

I crediti falcidiabili nel sovraindebitamento sono:

- Crediti prelatizi tributari (tranne Iva e ritenute)
- Crediti prelatizi contributivi
- Crediti prelatizi di altra origine

Da soddisfare parzialmente, purché vantaggiosi per il creditore rispetto all'alternativa liquidatoria.

L. n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

CREDITI DI TITOLARITA' DEGLI ENTI LOCALI

Nuovo art. 182 ter L.F.

La disciplina della transazione fiscale
si applica unicamente ai tributi amministrati dalle agenzie fiscali;
pertanto, rimangono esclusi
i tributi di titolarità degli enti locali,
la cui gestione NON è affidata alle agenzie fiscali.

L. n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

CREDITI DI TITOLARITA' DEGLI ENTI LOCALI

Nuovo art. 182 ter L.F.

Pertanto, nella transazione fiscale,
i tributi di titolarità degli enti locali,
la cui gestione non sia affidata alle agenzie fiscali,
sono soggetti alla falcidia ordinaria prevista
dalla disciplina concorsuale e
non debbono essere necessariamente
soddisfatti per l'intero.

L. n. 3/2012

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

CREDITI DI TITOLARITA' DEGLI ENTI LOCALI

Sovraindebitamento

Tutti i tributi di titolarità degli enti locali, indipendentemente dal fatto che la gestione sia o non sia affidata alle agenzie fiscali, Seguono le regole generali dell'art. 7 comma 1 e pertanto, se sono prelatizi, possono essere soddisfatti non integralmente, allorquando sia assicurato il pagamento in misura non inferiore in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali insiste la causa legittima di prelazione.

Codice della crisi e dell'insolvenza D. Lgs. n. 14/2019

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

Analisi del trattamento
dei crediti tributari e previdenziali
nel sovraindebitamento

a partire dalla data del 15 agosto 2020

(allorquando entra in vigore il nuovo
Codice della crisi e dell'insolvenza D. Lgs. n. 14/2019)

Codice della crisi e dell'insolvenza D. Lgs. n. 14/2019

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

La legge n. 3 sul sovraindebitamento è del 2012 e pertanto essa riproduce fedelmente il vecchio art. 182 ter L.F. "Transazione fiscale", vigente all'epoca.

Pertanto l'art. 7 comma 1 periodo 3 L. n. 3/2012 prevede che il pagamento dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, dell'Iva e delle ritenute operate e non versate **può essere dilazionato, ma mai falciato.**

Codice della crisi e dell'insolvenza D. Lgs. n. 14/2019

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

DISPARITA' DI TRATTAMENTO

Si assiste pertanto
ad una macroscopica disparità di trattamento
tra il debitore assoggettato alla legge fallimentare
(ed al nuovo Codice poi)

ed il debitore assoggettato
agli istituti del sovraindebitamento

Codice della crisi e dell'insolvenza D. Lgs. n. 14/2019

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

Con il nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza viene sancita la **definitiva possibilità per il sovraindebitato** che accede al concordato minore (ex accordo con i creditori) ed al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore)

di falciare il credito Iva e ritenute operate e non versate.

Codice della crisi e dell'insolvenza D. Lgs. n. 14/2019

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 16/E DEL 23.07.2018

E' singolare che,
nonostante i principi enunciati
dalla Legge Delega n. 155/2017 (c.d. riforma Rordorf) e
nonostante le bozze diffuse del nuovo
Codice della crisi e dell'insolvenza (di seguito "CCII"),
L'Agenzia delle Entrate, nella sua circolare,
faccia esclusivo riferimento alla norma in vigore
dell'art. 7 comma 1 periodo 3 della L. n. 3/2012,
specificando che la riforma del nuovo art. 182 ter L.F.
non incide sulle procedure per sovraindebitamento

Codice della crisi e dell'insolvenza D. Lgs. n. 14/2019

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

IMPIANTO NORMATIVO CCII

Nel CCII manca una disposizione simile all'art. 7 L. 3/2012, che disciplina i presupposti di ammissibilità comuni al piano del consumatore ed all'accordo con i creditori, laddove veniva sancita il divieto di falcidiabilità per Iva e ritenute operate e non versate.

I due nuovi istituti (ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minori) vengono trattati del tutto separatamente.

Codice della crisi e dell'insolvenza D. Lgs. n. 14/2019

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

NOTA BENE

La questione del divieto di falcidia Iva e ritenute operate e non versate si pone solamente nel caso della ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore
e NON nel caso della liquidazione del patrimonio

Difatti, la liquidazione del patrimonio è considerata *extrema ratio*, e quindi con essa il debitore non può fare altro che mettere a disposizione tutto il patrimonio per il miglior soddisfacimento dei creditori, quale esso risulti (come per il fallimento).

Codice della crisi e dell'insolvenza D. Lgs. n. 14/2019

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE (artt. 67 e seguenti CCII)

Viene definitivamente abrogata la disposizione secondo cui, in ogni caso, per Iva e ritenute operate e non versate è prevista esclusivamente la dilazione e non la falcidia (di cui all'art. 7 comma 1 periodo 3 L. n. 3/2012).

Per cui all'art. 67 comma 4 CCII si legge semplicemente che è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti NON integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, come attestato dal Gestore OCC.

Nessuna eccezione più ricorre per Iva e ritenute.

Codice della crisi e dell'insolvenza D. Lgs. n. 14/2019

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE (artt. 67 e seguenti CCII)

L'art. 70 comma 7 CCII stabilisce semplicemente che il giudice omologa il piano, dopo averne verificato l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica.

Viene dunque abrogata la verifica, da parte del Giudice, dell'idoneità del piano ad assicurare l'integrale pagamento di Iva e ritenute operate e non versate (di cui all'art. 12 bis comma 3 L. n. 3/2012).

Codice della crisi e dell'insolvenza D. Lgs. n. 14/2019

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE (artt. 67 e seguenti CCII)

L'art. 72 comma 1 CCII stabilisce semplicemente che il giudice revoca l'omologazione del piano, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Viene dunque abrogata la revoca dell'omologazione del piano in caso di mancato integrale pagamento di Iva e ritenute operate e non versate (di cui all'art. 12 ter comma 4 L. n. 3/2012).

Codice della crisi e dell'insolvenza D. Lgs. n. 14/2019

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

CONCORDATO MINORE (artt. 74 e seguenti CCII)

Viene definitivamente abrogata la disposizione secondo cui, in ogni caso, per Iva e ritenute operate e non versate è prevista esclusivamente la dilazione e non la falcidia (di cui all'art. 7 comma 1 periodo 3 L. n. 3/2012).

Per cui all'art. 75 comma 2 CCII si legge semplicemente che è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti NON integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, come attestato dal Gestore OCC.

Nessuna eccezione più ricorre per Iva e ritenute.

Codice della crisi e dell'insolvenza D. Lgs. n. 14/2019

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

CONCORDATO MINORE (artt. 74 e seguenti CCII)

L'art. 74 comma 3 CCII stabilisce che la proposta di concordato minore può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione del debitore in classi.

Non vi è alcun riferimento alla disposizione secondo cui, in ogni caso, per Iva e ritenute operate e non versate è prevista esclusivamente la dilazione e non la falcidia (di cui all'art. 7 comma 1 periodo 3 L. n. 3/2012).

Codice della crisi e dell'insolvenza D. Lgs. n. 14/2019

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

CONCORDATO MINORE (artt. 74 e seguenti CCII)

L'art. 82 comma 1 CCII stabilisce semplicemente che il giudice revoca l'omologazione del piano concordatario, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Viene dunque abrogata la revoca dell'omologazione del piano concordatario in caso di mancato integrale pagamento di Iva e ritenute operate e non versate (di cui all'art. 12 comma 4 L. n. 3/2012).

Codice della crisi e dell'insolvenza D. Lgs. n. 14/2019

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

CONCORDATO MINORE (artt. 74 e seguenti CCII)

L'art. 80 comma 1 CCII stabilisce semplicemente che il giudice omologa il concordato minore, dopo aver verificato l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano concordatario e il raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Viene dunque abrogata la verifica, da parte del Giudice, dell'idoneità del piano concordatario ad assicurare l'integrale pagamento di Iva e ritenute operate e non versate (di cui all'art. 12 comma 2 L. n. 3/2012).

Codice della crisi e dell'insolvenza D. Lgs. n. 14/2019

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

CONCLUSIONI **(dal 15 agosto 2020)**

Con riguardo al tema generale del trattamento dei crediti tributari e contributivi nelle procedure per sovraindebitamento, come disciplinato da nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza, si può così concludere:

1) I **crediti tributari (ivi compresi Iva e ritenute operate e non versate)** non trovano nessun trattamento differenziato rispetto agli altri crediti; essi seguono le sorti generali a seconda del loro grado. Qualora assistiti da causa legittima di prelazione (privilegio, pegno o ipoteca) possono subire falcidia (ivi compresi Iva e ritenute operate e non versate) allorquando la liquidazione dei beni o dei diritti su cui insiste la causa di prelazione, costituisca un'alternativa meno vantaggiosa per l'ente creditore.

Codice della crisi e dell'insolvenza D. Lgs. n. 14/2019

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

CONCLUSIONI **(dal 15 agosto 2020)**

2) I **crediti contributivi** non trovano nessun trattamento differenziato rispetto agli altri crediti; essi seguono le sorti generali a seconda del loro grado. Qualora assistiti da causa legittima di prelazione (privilegio, pegno o ipoteca) possono subire falcidia (ivi compresi Iva e ritenute operate e non versate) allorquando la liquidazione dei beni o dei diritti su cui insiste la causa di prelazione, costituisca un'alternativa meno vantaggiosa per l'ente creditore.

3) **Scompare definitivamente il divieto di falcidia per iva e ritenute operate e non versate nel sovraindebitamento** (più precisamente nel concordato minore e nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore)

Codice della crisi e dell'insolvenza D. Lgs. n. 14/2019

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

CONCLUSIONI **(dal 15 agosto 2020)**

Il nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza
pone fine alla controversa disparità di trattamento
che si è venuta a creare tra i soggetti
subordinati alla legge fallimentare
e i soggetti subordinati agli istituti propri del sovraindebitamento
(c.d. soggetti sotto soglia, al di fuori dell'art. 1),
in materia di Iva e ritenute operate e non versate.

Codice della crisi e dell'insolvenza D. Lgs. n. 14/2019

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

CONCLUSIONI **(dal 15 agosto 2020)**

Mentre per le procedure concorsuali maggiori (concordato preventivo e accordi di ristrutturazione) la Legge di Bilancio 2017 (che ha riformato l'art. 182 ter in vigore dal 1° gennaio 2017) aveva definitivamente sancito la possibilità di falcidiare iva e ritenute operate e non versate, **la legge sul sovraindebitamento, essendo sfuggita al vento della riforma, rimane ancorata al divieto di infalcidiabilità di iva e ritenute**

(almeno fino al 14 agosto 2020 e salvo che la Corte Costituzionale, interpellata in merito, non anticipi le novità del CCII pronunciando l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 comma 1 periodo 3 L. n. 3/2012).

FINE.

Letture consigliate

- Sentenza Corte di Giustizia 7 aprile 2016
- Cassazione SSUU n. 26988/2016
- Cassazione SSUU n. 760/2017
- Tribunale di Pistoia 26.04.2017
- Tribunale di Torino 7.08.2017
- Tribunale di Pescara 22.10.2017
- Tribunale di La Spezia 10.09.2018
- Tribunale di Udine 14.05.2018 (tutte reperibili su www.ilcaso.it)
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/2015
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 16/2018
- "C'era una volta... l'infalciabilità del credito Iva", Michele Monteleone, www.osservatorio-oci.org
- "Falcidiabilità dell'Iva per i soggetti sotto soglia fallimentare assoggettabili al sovraindebitamento", Avv. Francesca Monica Cocco, www.coccostudiolegale.it
- "Il trattamento dei crediti tributari e previdenziali nel sovraindebitamento", Lorenzo Gambi, www.ilfallimentarista.it